

GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI PRODOTTI

Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, congiuntamente all'art. 2 lettera l della legge 580/1993 (modificata dal D.Lgs. 23/2010) conferisce alla Camera di Commercio competenze in materia di controllo, ispezioni e sicurezza dei prodotti.

In particolare la Camera si occupa di:

- Informare gli operatori sugli obblighi normativi per la produzione e la distribuzione e di orientare il consumatore all'acquisto di prodotti sicuri;
- Effettuare visite ispettive e controlli sugli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore, distributore, così come individuati dal Regolamento 2008/765/CE);
- Sanzionare i comportamenti non conformi alle normative sulla sicurezza dei prodotti.

La principale fonte normativa in materia di sicurezza generale dei prodotti è rappresentata dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 più noto come Codice del Consumo.

Le norme di cui agli artt 103-113 del **Codice del Consumo** che attuano la **direttiva 2001/95/CEE** - sulla sicurezza generale dei prodotti, stabiliscono che un prodotto sicuro in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili non deve presentare alcun rischio per la salute e la sicurezza o presentare solo rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Si tratta di una normativa orizzontale, cioè applicabile a tutti i prodotti ad eccezione dei prodotti alimentari e dei prodotti per i quali sono previste specifiche normative di sicurezza.

La Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti si applica ai prodotti immessi sul mercato comunitario e destinati ai consumatori, in due casi:

- qualora non sia applicabile ad un prodotto specifica nessuna legislazione comunitaria, particolare o specifica
- ove il prodotto sia regolato da una legislazione specifica, ma questa presenti alcune lacune che possono essere colmate dalla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti per cui il prodotto rientra anche nel campo d'applicazione della Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti.

La legge intende, pertanto, garantire tale livello elevato di sicurezza e di protezione della incolumità e della salute di consumatori e utilizzatori imponendo obblighi particolari agli operatori economici che fanno parte della catena di commercializzazione, ovvero il produttore e il distributore.

Ai sensi del Codice del Consumo il **produttore** può essere:

- il **fabbricante** del prodotto stabilito nell'Unione europea, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
- il **rappresentante del fabbricante** se quest'ultimo non è stabilito nell'Unione europea o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nell'Unione europea, l'**importatore** del prodotto;
- gli **altri operatori professionali della catena di commercializzazione** nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

La direttiva impone ai produttori un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato comunitario e destinati ai consumatori, a condizione che tali prodotti non rientrino già nel campo d'applicazione di una direttiva specifica.

Il **produttore** deve inoltre :

- fornire al consumatore le informazioni utili al fine di poter valutare i rischi inerenti il prodotto, qualora non siano direttamente percettibili;
- assumere misure adeguate al fine di evitare tali rischi (ritiro dei prodotti dal mercato, avvisi ai consumatori, richiamo dei prodotti già distribuiti presso i consumatori, ecc.)
- avvisare le autorità competenti e collaborare eventualmente con queste, nel momento in cui constati che un prodotto è pericoloso.

Il **distributore** è qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Distributore è pertanto, ai fini della normativa vigente, non solo il cd “grossista” ma anche il commerciante al dettaglio, destinatario degli stessi obblighi spettanti al distributore.

Il distributore deve:

- vigilare al fine di fornire esclusivamente prodotti sicuri
- partecipare ai controlli di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato:
- trasmettere le informazioni concernenti i rischi dei prodotti conservando e fornendo la documentazione atta a rintracciare l’origine dei prodotti, collaborando alle azioni intraprese da produttori e autorità competenti per evitare tali rischi;
- informare immediatamente le autorità competenti qualora abbia notizia, sulla base delle informazioni in proprio possesso e in quanto operatore professionale, che un prodotto da lui immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza.

Qualora i prodotti presentino un rischio grave per la salute o la sicurezza dei consumatori, esiste un sistema di scambio rapido delle informazioni tra i paesi membri e la Commissione Europea: **il sistema Rapex**. Grazie a tale sistema, le informazioni sui prodotti pericolosi vengono diffuse rapidamente su tutto il territorio comunitario e gli interventi sui differenti mercati sono semplificati. Il sistema Rapex riguarda tutti i prodotti di consumo pericolosi, esclusi alimenti, prodotti farmaceutici e dispositivi medicali.

I fabbricanti e i distributori devono informare l’autorità nazionale competente (in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico) nel momento in cui vengano a conoscenza che un prodotto che hanno commercializzato sia pericoloso.

Le segnalazioni possono anche avvenire a seguito di un’attività di controllo oppure da parte di organi accertatori.

Nel momento in cui un prodotto si rileva pericoloso, l’autorità nazionale competente adotta le misure appropriate per eliminare il rischio: ritiro dal mercato, richiami presso i consumatori o avvisi.

La Commissione Europea diffonde l’informazione ricevuta dai centri di contatto nazionali di tutti gli Stati membri pubblicando su internet dei rapporti periodici relativi ai prodotti pericolosi e alle misure adottate per eliminare i rischi.

Ogni venerdì la Commissione pubblica un elenco di prodotti pericolosi notificati dalle autorità nazionali (notifiche Rapex). Questa pubblicazione periodica fornisce tutte le informazioni relative al prodotto in questione, il pericolo potenziale che presenta e le misure adottate dal paese dal quale proviene la segnalazione.

I rapporti periodici sui prodotti pericolosi sono consultabili al seguente link:

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications

Il prodotto conforme a direttive CEE

Nel settore della sicurezza dei prodotti (ad es. materiale elettrico o giocattoli) esistono numerose direttive CEE che regolamentano i requisiti di sicurezza dei prodotti. Alcune direttive CEE in materia contengono, oltre a norme giuridiche, anche elenchi di norme tecniche o EN (European Normalization)

Le norme EN sono famiglie di norme armonizzate comunitarie dettate dagli organismi europei di normalizzazione tecnica quali il CENELEC o il CEN consistenti in specifiche tecniche (individuate da sigle e numeri) che stabiliscono specifici requisiti tecnici di sicurezza.


Le norme EN sono anche dette non cogenti o volontarie, mentre diventano vincolanti se richiamate in provvedimenti legislativi: ciò vuol dire che un fabbricante di giocattoli o prodotti elettrici o di altri soggetti a requisiti di sicurezza può scegliere di attenersi nel processo produttivo a tali prescrizioni tecniche elaborate dagli enti europei di normalizzazione, avvalendosi quindi di una presunzione di conformità dei suoi prodotti.

Il produttore nazionale può anche decidere di conformare i suoi prodotti, in sede di fabbricazione, a norme tecniche elaborate dai comitati tecnici nazionali e che di solito recepiscono le norme armonizzate comunitarie: per l'Italia abbiamo l'UNI – Ente Italiano di Unificazione (che si occupa di tutti i prodotti) e il CEI – Comitato elettronico italiano (per i prodotti elettrici o elettronici) che partecipano ai lavori degli organismi europei.

Se il fabbricante non intenda seguire questa procedura consistente nell'applicare volontariamente, nei processi produttivi, le norme EN o le corrispondenti UNI o CEI, dovrà allora fornire una apposita dimostrazione di quale sia la norma (in tal caso considerata "cogente") contenuta nel testo legislativo che dichiara di avere applicato (ad es. direttiva europea recepita o altra normativa).

In mancanza di specifiche norme comunitarie da applicare, vale in via residuale il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 105 del Codice del consumo per cui un prodotto è presunto come sicuro se si dimostra la conformità alla legislazione dello Stato membro in cui è commercializzato.

La marcatura CE



Le direttive appartenenti alla legislazione c.d. armonizzata obbligano tutti i produttori ad apporre sul prodotto la c.d. marcatura CE oltre a fornire una certificazione specifica o, laddove consentita, una dichiarazione del fabbricante che attesti la conformità ai requisiti minimi essenziali di sicurezza.

Tali tipologie di direttive, nonché le relative norme nazionali di recepimento, impongono di apporre la marcatura CE ai fabbricanti europei nonché a coloro che importano prodotti da paesi terzi alla UE.

La marcatura CE è un'attestazione di conformità del prodotto alle direttive a esso applicabili. Pertanto anche se richiama le iniziali di Comunità Europea, il CE non è una sigla, nè un'indicazione

di origine: i prodotti marcati CE possono infatti provenire anche da Paesi extra-UE.

Non è neanche un marchio di qualità: il simbolo CE non fornisce alcuna indicazione sulla qualità di un prodotto, ma significa semplicemente che il prodotto risponde ad alcune prescrizioni in materia di sicurezza.

La marcatura CE indica che il prodotto corrisponde a determinati requisiti di sicurezza per le persone, i beni, gli animali e talvolta anche a esigenze di carattere ambientale, o di interesse pubblico. Questi requisiti sono definiti requisiti essenziali e sono stabiliti da direttive europee di armonizzazione.

La marcatura CE segnala, inoltre, che la conformità del prodotto ai requisiti essenziali è stata valutata dal fabbricante attraverso procedure specifiche (procedure di verifica della conformità), il cui contenuto è specificato dalle singole direttive di armonizzazione.

Segnala ai consumatori o agli utilizzatori professionali che il prodotto risponde ai requisiti essenziali e permette ai prodotti marcati di circolare liberamente nello Spazio Economico Europeo.

In linea generale, il principale responsabile dell'immissione sul mercato di prodotti sicuri -e della conseguente apposizione della marcatura CE, quando richiesta- è il fabbricante, in quanto figura che meglio conosce le modalità con cui il prodotto è stato progettato e realizzato.

Tuttavia, gli obblighi e le responsabilità in capo al fabbricante, secondo le direttive "nuovo approccio" sono estendibili a qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto, anche fabbricato da altri, con il proprio marchio o nome commerciale

Non tutti i prodotti industriali devono essere marcati CE:

- il prodotto deve essere obbligatoriamente marcato CE quando è incluso nel campo di applicazione di una direttiva che ne prevede l'apposizione;
- il prodotto non può essere marcato CE se non rientra tra quelli oggetto di una direttiva che ne dispone l'apposizione.

Se il prodotto rientra nel campo di applicazione di più direttive che ne prevedono l'apposizione, dovrà essere apposta una sola marcatura CE, che indicherà che il prodotto è conforme a tutte le direttive applicabili.

Non esiste un elenco dettagliato ed alfabetico dei prodotti che necessitano della marcatura CE.

In genere però le singole direttive riportano elenchi di prodotti che rientrano nel proprio ambito di applicazione oppure riportano negli allegati i prodotti esclusi.

È possibile scaricare il logo CE dal sito: <http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/>

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico sopra raffigurato .

La marcatura CE deve essere apposta "in modo visibile, leggibile ed indelebile", come ricordano tutte le direttive che impongono tale logo.

La marcatura CE deve essere facilmente visibile, tuttavia si ammette che essa possa essere apposta sul retro di un prodotto o sotto di esso.

La marcatura CE deve essere indelebile; ciò significa che non deve poter essere cancellata dal prodotto senza lasciare tracce visibili in condizioni normali (si procede, per esempio, a delle prove di cancellazione con l'aiuto di acqua e solventi). Tuttavia, questo non significa che la marcatura debba far parte integrante del prodotto.

La marcatura deve essere, infine, leggibile: le lettere C e E devono avere esattamente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm (non è fissato alcun limite superiore)

Per apporre la marcatura CE il prodotto deve rispondere a due-condizioni:

1. essere conforme ai requisiti essenziali
2. essere stato oggetto di un'appropriata procedura di valutazione della conformità a tali requisiti.

1. Un requisito essenziale è un requisito al quale il prodotto deve obbligatoriamente essere conforme. Può riguardare la sicurezza dei prodotti, delle persone, degli animali (per esempio al fine di prevenire i danni provocati da un incendio, un'esplosione ecc.); la salute e la tutela dell'utilizzatore di un prodotto o di terzi (nel caso, ad esempio, di rischio d'infezione o di malattia) o la tutela dell'ambiente (il prodotto deve in particolare rispondere a determinati requisiti in termini di risparmio energetico); la tutela del consumatore e dell'interesse pubblico.

Questi requisiti essenziali sono elencati nelle direttive, in genere negli allegati.

Esistono diverse modalità per conformarsi ai requisiti essenziali:

A) il fabbricante può applicare le cosiddette norme armonizzate. Pur non trattandosi di norme vincolanti (con l'eccezione dei prodotti da costruzione) i prodotti che rispettano tali norme godono di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali.

Le norme armonizzate sono norme tecniche elaborate dagli organismi di normalizzazione europei (CEN, CENELEC ed ETSI – European Technical Standardisation Institute) su mandato della Commissione Europea.

Gli elenchi delle norme armonizzate sono pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C. Una volta emesse dall'organismo europeo competente, le norme armonizzate vengono recepite a livello nazionale da un organismo nazionale riconosciuto.

Il vantaggio di scegliere questa soluzione è evidente: il fabbricante non dovrà infatti giustificare le soluzioni tecniche adottate per rispondere ai requisiti essenziali.

Occorre, tuttavia, precisare che l'applicazione delle norme europee da parte del fabbricante non libera quest'ultimo dalla responsabilità nel caso in cui il prodotto si riveli difettoso.

B) Nel caso in cui la norma armonizzata non venga applicata - o perché non esiste o perché si decide di adottare una scelta tecnica differente - il fabbricante dovrà provare adeguatamente che il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali, illustrando nel fascicolo tecnico le soluzioni tecniche adottate.

C) Si può poi verificare un caso intermedio, qualora il fabbricante applichi solo parzialmente una norma armonizzata o tale norma copra solamente alcuni dei requisiti essenziali applicabili al prodotto. In tale caso, il fabbricante dovrà provare la conformità ai requisiti essenziali solo per quegli aspetti non coperti dalla norma armonizzata.

È molto importante distinguere tra requisiti essenziali, il cui rispetto è obbligatorio e norme tecniche europee (norme armonizzate), il cui rispetto è facoltativo .

2. Per verificare se il proprio prodotto sia conforme ai requisiti essenziali, il fabbricante deve ricorrere a una specifica procedura di valutazione della conformità, secondo le modalità previste dalla direttiva applicabile al suo prodotto

La valutazione della conformità si articola in moduli, applicabili alla fase della progettazione, della fabbricazione o a entrambe.

La normativa comunitaria prevede 8 diversi moduli di base, descritti in apposite Decisioni del Consiglio, anche se va precisato che tali modelli astratti possono quindi differire leggermente dalle procedure previste dalle singole direttive.

Di conseguenza, il fabbricante dovrà sempre fare riferimento al testo della direttiva che regola il prodotto in questione, in modo da identificare le procedure effettivamente applicabili al suo prodotto e scegliere quella più adeguata

Gli 8 moduli di base per la valutazione della conformità previsti dalla Decisione 768/2008/CE sono:

- A) Controllo interno della produzione
- B) Esame CE del tipo
- C) Conformità al tipo
- D) Assicurazione della qualità nel processo di produzione

E) Assicurazione della qualità dei prodotti

F) Verifica sui prodotti

G) Verifica di un unico esemplare

H) Garanzia della qualità totale

Ogni modulo a sua volta può prevedere delle varianti.

In linea di massima, possiamo dividere i moduli in due macro-categorie:

- quelli in cui il fabbricante può “autocertificare” la conformità dei prodotti (moduli A, C)
- quelli che invece prevedono obbligatoriamente l'intervento di un organismo terzo (c.d. organismo notificato), che verifica la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali (moduli B, D, E, F, G, H).

Gli organismi notificati sono parti terze indipendenti, che hanno le competenze necessarie per poter eseguire prove, ispezioni o altri tipi di verifica di conformità previsti dalle diverse direttive. Spetta agli Stati membri riconoscere gli organismi che soddisfano i requisiti - previsti dalle diverse direttive e dagli stessi Stati membri - per poter effettuare le certificazioni e notificarne alla Commissione Europea gli estremi

La Commissione pubblica un elenco di organismi notificati, regolarmente aggiornato, accessibile tramite la **banca dati Nando**:

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&country_id=380

Le direttive stabiliscono se la procedura di valutazione della conformità deve essere effettuata dal fabbricante (e si tratta quindi di autocertificazione) oppure da un organismo terzo, denominato organismo notificato.

A volte le direttive rimettono al fabbricante la scelta tra l'autocertificazione e il ricorso a un organismo terzo. In linea di massima, nel caso di prodotti molto pericolosi, l'autocertificazione non è ammessa.

In ogni caso, l'intervento di un organismo notificato - che sia obbligatorio oppure richiesto su libera iniziativa del fabbricante - non esonera quest'ultimo dall'obbligo generale di assicurare la conformità del prodotto.

Se si ricorre all'organismo notificato, alcune fasi di valutazione della conformità sono sotto la responsabilità dell'organismo notificato che come tale emetterà un attestato relativamente alle proprie competenze. Resta a carico del fabbricante l'onere di produrre la dichiarazione CE di conformità.

Il fascicolo tecnico

Quasi tutte le direttive “nuovo approccio” obbligano il fabbricante, prima di immettere sul mercato comunitario un prodotto, a preparare un fascicolo tecnico.

Laddove infatti è sufficiente la dichiarazione di conformità da parte del fabbricante, senza la necessità di un intervento da parte di un organismo di certificazione notificato, il fascicolo tecnico costituisce l'elemento chiave per la valutazione della conformità del prodotto da parte degli Stati membri. In altri casi invece il fascicolo costituisce uno degli elementi su cui si basa l'organismo di certificazione per valutare la conformità del prodotto alla direttiva.

Il fascicolo tecnico deve contenere le informazioni che permettono di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali previsti.

Il contenuto dettagliato del fascicolo tecnico è spesso precisato nelle direttive.

In linea generale, la documentazione deve contenere informazioni su:

- progettazione
- fabbricazione
- funzionamento del prodotto.

Il fascicolo tecnico deve essere conservato almeno 10 anni a partire dall'ultima data di fabbricazione del prodotto e deve essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo, a meno che la direttiva non preveda espressamente un'altra durata

È molto importante che il fabbricante fornisca assieme al prodotto, delle istruzioni (o indicazioni) d'uso accurate e complete, nonché avvertenze in merito all'utilizzo non idoneo di un prodotto: anche il prodotto più sicuro potrebbe infatti divenire pericoloso laddove utilizzato in modo non corretto. Queste informazioni dovranno essere tradotte nella lingua ufficiale del paese in cui i prodotti verranno commercializzati.

La dichiarazione di conformità

Le direttive “nuovo approccio” impongono al fabbricante (o al suo mandatario stabilito nella Comunità) di redigere una dichiarazione di conformità, anche se un organismo notificato è intervenuto nella procedura di valutazione della conformità. Attraverso questo documento, il fabbricante si assume la responsabilità riguardo alla conformità del prodotto ai requisiti essenziali previsti dalle direttive applicabili

Essa consiste in un documento redatto dal fabbricante, che si assume la piena responsabilità della dichiarazione in esso contenuta, con il quale si attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza che lo concernono.

E' redatta dal fabbricante o dal suo legale rappresentante stabilito nella Comunità, anche se la conformità sia stata già certificata da un organismo notificato. Una norma EN stabilisce criteri e modalità di compilazione della dichiarazione di conformità. Vi sono inoltre delle informazioni minime che le dichiarazioni di conformità ai requisiti di sicurezza devono contenere e che sono:

- nome e indirizzo del fabbricante, ovvero del rappresentante, o mandatario stabilito nella UE (in caso di produttore di paese terzo);
- le disposizioni normative applicate;
- il nome e tipo di prodotto nonché il numero del modello;
- le norme tecniche seguite quali norme armonizzate, norme nazionali non cogenti etc.
- (ovvero un riferimento datato alle specifiche tecniche utilizzate per conformare il
- prodotto alle disposizioni di una certa direttiva);
- la data di rilascio della dichiarazione;
- la dichiarazione di responsabilità del fabbricante (o del legale rappresentante);
- firma, titolo o marchio che identifichi la persona autorizzata ad impegnare il fabbricante
- il suo rappresentante
- nome, indirizzo e numero ID dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione (ove nel processo produttivo interviene un organismo di certificazione);
- nome e indirizzo della persona che conserva il fascicolo tecnico.

La dichiarazione di conformità CE è a carico del fabbricante (o del suo mandatario stabilito nella Comunità Europea). Essa deve essere prodotta anche nel caso in cui si ricorra a un ente terzo o organismo notificato per fare effettuare le prove di conformità.

L'attestato di certificazione è rilasciato dall'ente notificato a seguito della verifica delle prove di conformità.

Una volta che il prodotto è stato sottoposto alla procedura di valutazione appropriata ed è risultato conforme all'insieme dei requisiti essenziali, il fabbricante (o il suo mandatario stabilito nella Comunità) deve apporre, prima dell'immissione sul mercato e della messa in servizio del prodotto, la marcatura CE.

La marcatura CE è molto importante perchè tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo devono garantire la libera circolazione dei prodotti su cui sia stata apposta la marcatura CE.

Controlli e sanzioni

Con le direttive “nuovo approccio” il legislatore comunitario ha optato per una forte responsabilizzazione del fabbricante, a cui viene spesso concessa un’ampia autonomia nell’attestazione della conformità dei prodotti che immette in commercio rispetto ai requisiti essenziali.

Come contropartita a questa libertà, a tutela del consumatore o dell’utilizzatore professionale dei prodotti immessi sul mercato, è stato istituito un sistema di controlli strutturato ed efficace, da parte dei singoli Stati membri, che prevede sanzioni su scala nazionale e scambio di informazioni a livello europeo, laddove vi siano dei prodotti pericolosi immessi sul mercato.

Le direttive europee non contengono un riferimento diretto alle sanzioni, sono i recepimenti nazionali, obbligatori da parte di ciascuno stato membro, che individuano un idoneo impianto sanzionatorio; dette sanzioni, inoltre, possono variare da una direttiva all’altra (ad esempio l’impianto sanzionatorio della legislazione che ha recepito in Italia la Direttiva Giocattoli, D.lgs. 54/2011 è completamente differente da quanto previsto per il recepimento della Direttiva Bassa Tensione, L. 791/1977).

In linea di massima si può dire che solitamente vengono definiti livelli di responsabilità e gravità differenti, ai quali corrispondono sanzioni più o meno ingenti, passando da un profilo amministrativo a uno penale.

In particolare, si ritiene maggiormente responsabile della non conformità di un prodotto colui che ha effettuato la prima immissione sul mercato comunitario di detto prodotto, fabbricante rappresentante autorizzato o importatore. Allo stesso modo, però, anche gli attori successivi, distributore e venditore finale, sono chiamati a rispondere di detta non conformità, sebbene in misura più lieve.

Nel caso in cui il prodotto presenti dei concreti rischi per la sicurezza del consumatore verrà sequestrato in via cautelare e restituito solo nel caso in cui sia possibile regolarizzare le non conformità riscontrate.

Il Ministero competente potrà inoltre ordinare, al responsabile dell’immissione sul mercato, con effetti su tutto il territorio nazionale, la conformazione, il ritiro o il richiamo di prodotti che presentino rischi significativi. Nel caso di rischi gravi per la salute o la sicurezza dei consumatori, potrà essere avviata la procedura Rapex.

Successivamente alla loro immissione sul mercato, i prodotti sono soggetti a controlli di vigilanza eseguiti da differenti autorità preposte ad effettuarli (ad esempio: alcuni Ministeri, Camere di commercio, Guardia di Finanza ecc.).

Le verifiche sulla conformità dei prodotti sono effettuate attraverso controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e presso i punti vendita all’ingrosso e al dettaglio, secondo gli schemi di seguito dettagliati.

I controlli eseguibili sono essenzialmente di tre tipologie differenti:

- controlli visivo-formali
- controlli documentali
- prove di laboratorio

I primi riguardano esclusivamente la presenza delle corrette indicazioni, previste dalla normativa di riferimento, sul prodotto oggetto del controllo: presenza della marcatura CE, conformità grafica dello stesso, dati di targa da riportare, avvertenze ed eventuali simboli.

I controlli documentali prevedono invece la valutazione della dichiarazione di conformità e della documentazione redatta dal fabbricante, destinata a dimostrare la rispondenza del prodotto alla direttiva di riferimento.

I controlli di laboratorio, infine, prevedono di sottoporre un prodotto già immesso sul mercato a prove, eseguite da laboratori di organismi notificati per la direttiva cui ci si riferisce, che valutano l'effettiva conformità dei prodotti.

La Camera di commercio è incaricata dell'attività di vigilanza sull'applicazione di alcune normative di "nuovo approccio", tra le quali: Direttiva Bassa Tensione, Giocattoli, Dispositivi di Protezione individuali (1^a categoria), Strumenti di misura, Strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Tale attività si esplica nello svolgimento di ispezioni presso aziende del territorio provinciale di competenza e nell'emissione di verbali di accertamento allorquando vengano riscontrate condotte sanzionabili.

Le Camere di commercio inoltre rivestono, in base all'art. 17 della Legge 689/1981, il ruolo di Autorità competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o archiviazione, nel caso in cui non sia stato effettuato, entro il termine di legge di 60 giorni, il pagamento in misura ridotta (contenuto nei verbali di accertamento di violazioni amministrative).

Solo in tal caso la Camera di commercio procede a esaminare il verbale e gli eventuali scritti difensivi ad essa presentati e a svolgere l'audizione eventualmente richiesta.

Tale fase istruttoria si conclude con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione oppure di un'ordinanza di archiviazione del verbale di accertamento che conclude il procedimento sanzionatorio.

Nel caso in cui non venga effettuato il pagamento della sanzione previsto nell'ordinanza ingiunzione, il trasgressore viene iscritto al ruolo esattoriale.

I prodotti oggetto del controllo possono anche essere sequestrati. Contro il verbale di sequestro può essere presentata opposizione alla Camera di commercio competente per il territorio, che decide accogliendo o rigettando l'opposizione.

In tutti i casi la Camera di commercio può decidere in merito alla destinazione delle merci sottoposte a sequestro attraverso tre procedimenti:

- provvedimento di dissequestro, con la conseguente restituzione all'avente diritto
- provvedimento di dissequestro condizionato, con la restituzione all'avente diritto a condizione che venga regolarizzata la merce, laddove possibile
- provvedimento di confisca, con successiva distruzione o alienazione delle merci.